



Giudizio n. 46222

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice

unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 46222 del registro di segreteria, proposto da (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Masi e Michele Masina contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, gli avvocati Marco Masina e Mara Cristina Fabretti, quest'ultima in sostituzione dell'avvocato Marco Masi, per il ricorrente, e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 6 marzo 2024, il sig. (omissis), docente in pensione dal 1° settembre 2005, in distacco sindacale in qualità di segretario provinciale dello SNALS-CONFSAL di (omissis) dal 1° settembre 1980 al 31 agosto 2005, chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

1.1. Il ricorrente nell'esporre **i fatti** evidenzia che il sindacato di

appartenenza in data 8 novembre 2002 era stato autorizzato dall'ente previdenziale a versare una contribuzione aggiuntiva in suo favore e che, a seguito di tale autorizzazione, era stata inviata all'Inpdap l'attestazione relativa alla retribuzione aggiuntiva erogata e ai conseguenti versamenti contributivi.

L'Istituto previdenziale in un primo momento nel determinare il trattamento pensionistico non aveva tenuto conto di tali contributi; successivamente, aveva calcolato la pensione anche sulla base degli stessi.

Il ricorrente, tuttavia, è stato in seguito rinviato a giudizio per truffa ai danni dell'Ente previdenziale in relazione al versamento dell'importo di 53.000,00 che aveva determinato un miglior trattamento pensionistico.

L'Istituto previdenziale nelle more del primo grado del processo penale ha rideterminato il trattamento pensionistico calcolandolo esclusivamente in ragione della contribuzione versata dal datore di lavoro pubblico (escludendo, quindi, tutti i versamenti contributivi versati dal sindacato e non solo quello relativo all'importo di 53.000,00 euro, oggetto del procedimento penale) e gli ha chiesto la ripetizione delle somme erogate in eccesso. Nonostante il ricorrente sia stato assolto con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, l'Inps (che in quanto parte civile ha appellato la sentenza) ha rigettato un'istanza inoltrata dal sig. (omissis) finalizzata alla riattivazione del precedente trattamento, motivando che *“l'eventuale assoluzione finale non si trasforma automaticamente in diritto alla liquidazione dell'intera pensione perché comunque ne mancano i presupposti. La domanda non può essere accolta e l'interessato può ricorrere alla magistratura che eventualmente deciderà se ne ha diritto o meno e con quale criterio (quota A o B come indicato dal perito)”*.

1.2. In diritto, il ricorrente afferma di avere titolo alla percezione della pensione supplementare in ragione dell'attività sindacale prestata, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, d.lgs. n. 564/1996. Tali disposizioni hanno riconosciuto alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare, in favore dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita e previa richiesta di autorizzazione al fondo o al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, una "contribuzione aggiuntiva".

Evidenzia che il sindacato è stato autorizzato dall'Ente previdenziale a versare tale contribuzione e che è provato l'effettivo svolgimento, da parte sua, dell'attività sindacale; al contrario, risulterebbe non riscontrata la fittizietà dell'erogazione della retribuzione aggiuntiva.

Ne consegue che la contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato dovrebbe essere valorizzata ai fini pensionistici e, in particolare, in quota A, in quanto sarebbero riconoscibili i necessari caratteri della fissità e continuità, i quali dovrebbero evincersi dalle circostanze che l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva è stata chiesta dal sindacato 3 anni prima del versamento stesso, e che l'attribuzione del compenso sarebbe avvenuta non in funzione dell'affidamento di uno specifico incarico, ma al fine di valorizzare l'intera carriera lavorativa prestata in favore dell'organizzazione sindacale.

Il ricorrente aggiunge che, comunque, la contribuzione oggetto del l'odierno giudizio dovrebbe quantomeno essere valorizzata in quota B.

Chiede che la riliquidazione sia disposta a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

Richiama giurisprudenza di questa Corte che, sulla base del

presupposto della previa autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, riconosce l'inclusione della retribuzione aggiuntiva erogata dall'organizzazione sindacale nel calcolo del trattamento pensionistico.

1.3. Nel rassegnare le **conclusioni**, il ricorrente chiede che sia accertato il proprio diritto alla corresponsione integrale della quota di pensione spettante ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'inclusione dei contributi aggiuntivi versati dallo SNALS-CONFAL e conseguente condanna dell'Inps a riliquidare il trattamento di quiescenza a far tempo dalla data del collocamento a riposo o da altra data accertata in corso di causa, oltre alla corresponsione degli arretrati del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, maggiorati da interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.

In subordine, chiede che la quota supplementare di contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato determini il ricalcolo del trattamento pensionistico nei limiti della quota B di pensione.

2. L'Inps si è costituito con memoria depositata il 6 settembre 2024.

2.1. L'Istituto previdenziale innanzitutto ha ricostruito la vicenda. Ha evidenziato di aver rideterminato il trattamento pensionistico dopo aver liquidato al ricorrente la pensione tenendo conto della quota integrativa imputabile alla contribuzione relativa agli emolumenti corrisposti in suo favore dall'associazione sindacale, a seguito di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; infatti, non sarebbe emerso alcun titolo legittimante il pagamento della contribuzione integrativa, in particolare per quanto concerne il compenso di 53.000,00 euro relativo al mese di agosto 2005, per assenza della retribuzione cui essa dev'essere correlata. Ciò, sulla base della ritenuta

illegittimità del versamento della cospicua somma relativa all'ultimo mese antecedente la cessazione dal servizio.

L'Inps ricorda le risultanze del procedimento penale, in particolare la circostanza che il verbale relativo al conferimento dell'incarico in questione in un primo momento fu lasciato in bianco; successivamente, venne completato dalla segretaria verbalizzante con la cifra relativa all'emolumento riconosciuto dal sindacato in favore dell'odierno ricorrente su indicazione di quest'ultimo.

L'Inps afferma che, allo stesso modo, venne aggiunto al verbale il compenso di 30.000,00 euro per il periodo da gennaio ad agosto 2005. Sostiene, altresì, che la corresponsione di detti emolumenti sarebbe illegittima, in quanto non deliberata dal consiglio provinciale del sindacato. Inoltre, che non si sarebbe trattato di un compenso, bensì di una regalia esclusivamente finalizzata a far beneficiare il ricorrente di un assegno pensionistico di importo superiore a quello spettante.

L'Istituto previdenziale sostiene, altresì, che la materia del contendere prescinderebbe dall'esito del procedimento penale, vertendo esclusivamente sulla computabilità o meno del trattamento pensionistico dei contributi figurativi versati dal SNALS – CONFISAL ed eventualmente sull'imputabilità degli stessi alla quota A o B del trattamento.

La memoria di costituzione, inoltre, afferma che lo stesso ricorrente ha stabilito l'entità della retribuzione e che ha versato i contributi senza averla ancora percepita, occultando quest'ultima circostanza, così traendo in errore l'Istituto previdenziale. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 564/1996, la facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva può essere esercitata con riferimento agli emolumenti e le indennità "corrisposte" dall'organizzazione

sindacale; ciò implica, secondo l'Inps, che la retribuzione dovrebbe necessariamente essere versata in un momento antecedente alla cessazione dal servizio.

Per quanto sopra, l'Istituto previdenziale contesta la pretesa avanzata dal ricorrente.

2.2. In via subordinata, l'Inps eccepisce l'infondatezza della domanda quantomeno lì ove è finalizzata a ricondurre i contributi in questione alla c.d. quota A del trattamento pensionistico.

A supporto, cita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale gli emolumenti corrisposti dal sindacato possono essere valorizzati in quota A solo se dotati dei caratteri della fissità e continuità, quindi se il compenso è stato erogato con costanza.

2.3. Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Istituto previdenziale ha chiesto:

- in via principale, il rigetto integrale del ricorso per infondatezza;
- in via subordinata, l'accertamento che la contribuzione aggiuntiva versata dalla SNALS – CONFSAL per i periodi di distacco sindacale venga valorizzata esclusivamente in quota B.

Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza del 16 settembre 2024**, per il ricorrente l'avv. Fabretti ha affermato che, al contrario di quanto sostenuto dall'Inps con la comparsa di costituzione, la somma di 53.000,00 euro sarebbe stata erogata come corrispettivo dell'intera attività svolta in favore dell'organizzazione sindacale. L'avv. Masina ha dichiarato di giudicare irragionevole il fatto che l'Inps abbia rideterminato il trattamento pensionistico omettendo di calcolare tutti i contributi relativi a compensi percepiti dal sindacato, e non limitandosi

a escludere la somma di 53.000,00 euro oggetto di contestazione in sede penale.

L’Inps ha evidenziato di non aver domandato la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del procedimento penale.

Per il resto, le parti hanno sostanzialmente riproposto le argomentazioni già sviluppate negli atti depositati.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, questa Corte rileva, d’ufficio, il **difetto parziale di giurisdizione**, in favore del Giudice ordinario, in merito alla domanda finalizzata alla riliquidazione del trattamento di fine servizio.

L’Inps nel costituirsi non ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda di cui sopra. Tuttavia, l’art. 156, comma 2, del codice della giustizia contabile stabilisce che nella costituzione del convenuto “*sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio*”; tra le eccezioni rilevabili d’ufficio in primo grado, ai sensi dell’art. 15 del menzionato codice vi è, appunto, il difetto di giurisdizione.

L’art. 1, comma 2, codice della giustizia contabile dispone che “*sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica*”; più specificamente, l’art. 62, r.d. n. 1214/1934, prevede la giurisdizione della magistratura contabile sui ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato (comma 1) e su quelli che le sono attribuiti da leggi speciali (comma 2).

La Corte di cassazione, in veste di Giudice della giurisdizione, ha affermato (*ex multis*, Cass. S.U., sent. n. 11849/2016) che, nell’ambito dei ricorsi in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, la

giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali al trattamento pensionistico e concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione stessa.

Pertanto, la giurisdizione di questa Corte in materia di pensioni “*attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti in attività di servizio, implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influenzando tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego [...] ma solo sul trattamento pensionistico*” (Cass. S.U., sent. n. 10131/2012).

Tuttavia, la Corte Suprema afferma, altresì, che “*rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR*”, non trattandosi di questioni funzionali al trattamento pensionistico (cfr. Cass. civ. S.U., sent. n. 11849/2016). Ne consegue che le controversie “*attinenti alla misura dell'indennità di buonuscita, poiché non afferenti al rapporto pensionistico, appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro*”. Così anche, di recente, questa Sezione Giurisdizionale, con sent. n. 177/2022.

Per quanto sopra esposto, si rileva il difetto di giurisdizione di questa

Corte sulla domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, individuando come competente il Giudice ordinario.

2. Preliminarmente, occorre delimitare **la domanda** oggetto della giurisdizione di questa Corte, che è costituita dall'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

Essa comprende tutti i contributi aggiuntivi versati dall'organizzazione sindacale SNALS-CONFSAL in favore del ricorrente; ciò, anche se il procedimento penale ha riguardato solo l'emolumento di 53.000,00 euro corrisposto per il mese di agosto 2005.

Per completezza, dev'essere evidenziato che, come rilevato nella parte in fatto, l'Inps, dopo aver ricordato che gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano avuto ad oggetto il compenso di 53.000,00 euro e che l'Istituto previdenziale *“ha ritenuto necessario rideterminare il trattamento pensionistico ritenendo illegittimo il versamento della cospicua somma per l'ultimo mese antecedente la cessazione dal servizio”* (quindi, riferendosi ancora una volta ai 53.000,00 euro), nella memoria di costituzione accenna altresì a un presunto compenso pari a 30.000,00 euro, riferito al periodo gennaio-agosto 2005. Di tale somma non si rinviene alcuna traccia né nella comunicazione notizia di reato redatta dal Nucleo di Polizia tributaria di Ferrara della Guardia di Finanza e datata 3 giugno 2015, né nella più volte menzionata sentenza del tribunale di Ferrara n. 249/2022 (che pure ha provveduto a ricostruire i fatti minuziosamente) e neppure nell'atto di appello proposto avverso quest'ultima sentenza dall'Inps, quale parte civile. Gli atti menzionati, nel denunciare la condotta del ricorrente che si assume truffaldina,

fanno infatti sempre e solo riferimento al compenso di 53.000,00 euro. La somma di 30.000,00 euro è menzionata unicamente nel verbale di dichiarazioni rese davanti alla Guardia di Finanza il 22 dicembre 2014 dalla sig.ra (omissis), secondo la quale nel verbale di segreteria provinciale del sindacato in argomento del 6.2.2006 sarebbe stata posteriormente aggiunta la somma di 30.000,00 euro riferita ai compensi da corrispondere al sig. (omissis) per il periodo 1.1.2005/31.8.2005.

3. Il quadro normativo rilevante nell'odierno giudizio, come ricordato dalle parti nelle loro memorie, è costituito dai commi 5 e 6, dell'art. 3, d.lgs n. 564/1996 che prevedono:

“5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la

retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.”.

In forza di questa normativa, alle organizzazioni sindacali è stata riconosciuta la facoltà di versare, in favore dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita e previa richiesta di autorizzazione al fondo o al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, una “*contribuzione aggiuntiva*”.

4. La ricostruzione dei **fatti rilevanti** dev’essere basata sulla documentazione depositata, ivi comprese le risultanze del procedimento penale, a esito del quale il Tribunale penale di Ferrara ha pronunciato, come già evidenziato, la sentenza n. 249/2022 di assoluzione per non aver commesso il fatto, la quale non è passata in giudicato (è stata, infatti impugnata dall’Inps come parte civile). Tali risultanze, pur non facendo stato nel presente giudizio, possono costituire per questa Corte elementi utili liberamente valutabili ai fini del decidere.

Il ricorrente, sig. (omissis), in distacco sindacale in qualità di segretario provinciale dello SNALS-CONFSAL di (omissis) dal 1° settembre 1980 al 31 agosto 2005, ultimo giorno di servizio, secondo quando accertato dal Giudice penale ha svolto un’intensa attività sindacale raggiungendo risultati di rilievo.

Nel novembre 2002, a seguito di richiesta inoltrata dall’organizzazione sindacale, l’Inpdap ha autorizzato lo SNALS-CONFSAL a versare una contribuzione aggiuntiva in favore del sig. (omissis).

La segreteria del sindacato il 9 settembre 2004, nel corso di una

riunione, ha deliberato i seguenti compensi in suo favore: 500,00 euro mensili da settembre a dicembre dello stesso anno, 1.000,00 euro mensili da gennaio a luglio 2005 e 53.000,00 per l'ultimo suo mese di servizio, quello di agosto 2005. Quest'ultimo ammontare era stato in un primo momento lasciato in bianco; successivamente aggiunto su indicazione fornita dal ricorrente al segretario verbalizzante. Il Giudice penale afferma che l'istruttoria non ha consentito di accertare se i componenti della segreteria partecipanti alla riunione fossero a conoscenza dell'entità della somma. Aggiunge che è vero che il Consiglio provinciale del sindacato sarebbe stato competente a deliberare detti compensi e non la segreteria, ma ricorda anche che i componenti dei due organi sono i medesimi e che quattro mesi dopo il Consiglio provinciale approvò il bilancio preventivo nel quale era rinvenibile il riferimento a tale compenso.

Occorre rilevare, inoltre, che al momento del versamento dei contributi il compenso non era stato ancora erogato al sig. (omissis). Tuttavia, detta erogazione avvenne qualche mese dopo, come chiarito dal Giudice penale, il quale ha aggiunto che si tratta di una circostanza non oggetto di contestazione tra le parti.

5. La **giurisprudenza** di questa Corte ha enunciato i presupposti che devono sussistere affinché siano valutabili ai fini pensionistici gli emolumenti corrisposti da un'organizzazione sindacale ad integrazione della retribuzione percepita dal datore di lavoro, ai sensi del menzionato art. 3, comma 6, individuandoli come segue: *“l'essere collocato in distacco sindacale; il ricoprire le cariche sindacali previste dall'art. 31, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300; l'aver ottenuto, l'organizzazione sindacale,*

l'autorizzazione dal fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore; l'aver versato il contributo aggiuntivo entro il termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 (il 30 settembre dell'anno successivo).” (C. conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 340/2022).

6. Nella fattispecie all’odierna attenzione di questa Corte ricorrono tutti i requisiti sopra esposti, con la conseguenza che si può affermare il **diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente**, che dovrà tenere conto dei contributi aggiuntivi versati dal sindacato SNALS-CONFSAL.

In particolare: il sig. (omissis) era collocato in distacco sindacale; ricopriva l’incarico di segretario provinciale di Ferrara; il sindacato aveva ottenuto dall’Inpdap l’autorizzazione a versare una contribuzione aggiuntiva in suo favore e, infine, la contribuzione aggiuntiva è stata effettivamente versata. A ciò si aggiunga che, come evidenziato nella sentenza del Giudice penale, i contributi sono relativi ad emolumenti che il ricorrente ha effettivamente percepito.

Non rileva, in proposito, la circostanza, evidenziata dall’Istituto previdenziale, per cui i contributi relativi al mese di agosto 2005 sono stati versati prima che venisse erogata la retribuzione relativa, in quanto il presupposto di cui al più volte citato art. 3, comma 6 può comunque considerarsi integrato. Non si ravvisano ragioni, infatti, per richiedere altresì che il versamento della retribuzione avvenga necessariamente in un momento antecedente rispetto al versamento del contributo.

Neppure sembra rilevare che i compensi siano stati riconosciuti dalla segreteria del sindacato e non dal consiglio provinciale, in quanto comunque i

componenti sono i medesimi e una irregolarità di tal tipo avrebbe dovuto essere rilevata dal consiglio stesso; al contrario, quest'ultimo organo ha proceduto ad approvare il bilancio nel quale era indicata la relativa voce di spesa.

Bisogna anche considerare che l'art. 3, comma 6, fa un generico riferimento agli "emolumenti" e alle "indennità", categorie nella quale rientrano senza difficoltà i compensi riconosciuti al ricorrente, i quali trovano una giustificazione nella circostanza che, come detto, quest'ultimo aveva svolto un'intensa attività sindacale, raggiungendo risultati di rilievo.

7. Accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, anche sulla base dei **contributi aggiuntivi** versati dal sindacato, è necessario stabilire **se** questi ultimi **possano essere valorizzati in quota A**.

In proposito, questo Giudice ritiene di dover accogliere una diversa soluzione per i contributi corrisposti nel mese di agosto 2005, rispetto a quelli erogati in suo favore nei 10 mesi precedenti.

7.1. Il periodo di 10 mesi nel corso del quale l'organizzazione sindacale ha versato un compenso, prima di 500,00, quindi di 1.000,00 euro mensili sembra sufficiente a consentire di individuare i requisiti della fissità e della continuità necessari, per giurisprudenza consolidata (*ex multis*, Sez. Giur. Reg. Veneto, sent. n. 149/2023), per la valorizzazione dei relativi contributi in quota A. Peraltro, anche il procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente per truffa, sulla base dell'accusa di aver cercato di ottenere, mediante artifici e raggiri, un trattamento pensionistico superiore a quanto spettante, ha ad oggetto solo il contributo connesso al compenso di 53.000,00 euro.

La pronuncia di questa Sezione (sent. n. 168/2020) citata dall'Inps per contestare la ricorrenza dei caratteri di fissità e continuità, ha avuto ad oggetto

una fattispecie che diverge dall'odierna sotto diversi aspetti: in tale sentenza si legge che dal verbale della seduta della segreteria nel corso del quale era stata decisa l'attribuzione del compenso emergeva il fine di ottenere la contribuzione aggiuntiva, situazione che non ricorre per il sig. (omissis); inoltre, il compenso era relativo a sole quattro mensilità e non a dieci; infine, l'erogazione era avvenuta in un'unica soluzione.

7.2. I requisiti di fissità e continuità, invece, con ogni evidenza non ricorrono rispetto al contributo relativo al compenso di 53.000,00 euro erogato nel mese di agosto 2005, in quanto rimasto isolato e del tutto esorbitante rispetto alle altre somme erogate in favore del sig. (omissis); pertanto, non caratterizzato da fissità e continuità. Ne consegue che il relativo contributo potrà essere valorizzato esclusivamente in quota B.

In proposito, non ha pregio l'affermazione della difesa del ricorrente per cui i necessari caratteri della fissità e continuità dovrebbero evincersi dalle circostanze che l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva è stata chiesta dal sindacato 3 anni prima del versamento stesso e che l'attribuzione del compenso sarebbe avvenuta non in funzione dell'affidamento di uno specifico incarico, ma al fine di valorizzare l'intera carriera lavorativa prestata in favore dell'organizzazione sindacale. Tali circostanze, infatti, non escludono in alcun modo l'incontrovertibile dato di fatto che si tratta di un compenso esorbitante rispetto agli altri erogati in suo favore e, quindi, privo dei caratteri, più volte ricordati, della fissità e continuità, senza i quali non può essere ricondotto alla quota A.

7.3. In merito alla **somma di 30.00,00 euro** alla quale, come visto, ha fatto riferimento la sig. (omissis) nelle sommarie informazioni rese, dagli atti

depositati sembra evincersi che non sia stata mai corrisposta al sig. (omissis) o che, quantomeno, rispetto ad essa non siano mai stati versati contributi. In caso contrario, infatti, il procedimento penale avrebbe avuto ad oggetto anch'essa.

Qualora, invece, fosse stata corrisposta e fossero stati versati all'Inps i correlativi contributi, questi ultimi andrebbero calcolati nel rideterminare la pensione del ricorrente, ovviamente nei limiti della quota B.

8. Il ricorrente ha altresì diritto agli arretrati conseguenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di quanto sopra affermato. Su di essi dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei (e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT), fino all'effettivo soddisfo.

9. L'accoglimento solo parziale del ricorso costituisce ragione sufficiente per **compensare le spese** ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

- dichiara inammissibile la domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio, per difetto di giurisdizione;
- accoglie parzialmente la domanda finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, come in parte motiva, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo mediante l'inclusione delle contribuzioni aggiuntive versate

		SENT. N. 78/2024/C	
		dall’associazione sindacale SNALS – CONFSAL; tuttavia, il	
		contributo relativo al compenso di 53.000,00 euro corrisposto in	
		referimento al mese di agosto 2005 dev’essere valorizzato	
		esclusivamente in quota B);	
		- afferma il diritto del ricorrente agli interessi legali sulle somme	
		arretrate calcolati con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei (e,	
		nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione	
		monetaria calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT) fino	
		all’effettivo soddisfo;	
		- compensa le spese.	
		Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del	
		decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “ <i>Codice in</i>	
		<i>materia di protezione di dati personali</i> ”, dispone che, a cura della segreteria,	
		venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi	
		identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e,	
		se esistenti, degli aventi causa.	
		Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
		Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2024.	
		Il Giudice	
		Cons. Riccardo Patumi	
		(f.to digitalmente)	
		Depositata in Segreteria il giorno 02 ottobre 2024	
		Il Direttore di Segreteria	
		dott. Laurino Macerola	
		(f.to digitalmente)	
			17

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente
giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 02 ottobre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)